



# COMUNE DI PIETRAPAOLA

(PROVINCIA DI COSENZA)

^^^^^^^^^^^^^^

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 7**                      **DEL 26-05-2023**

**Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **17:30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla **Prima** convocazione in Sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

<b>LABONIA MANUELA</b>	<b>P</b>	<b>PORRO GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>ABBATE GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>ROMEO GIUSEPPINA</b>	<b>P</b>
<b>FORCINITI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>VENTURA GIANDOMENICO</b>	<b>P</b>
<b>LEONE TERESA</b>	<b>P</b>	<b>BERARDI ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>PAPPARELLA SIMONA</b>	<b>P</b>	<b>D'ANDREA EUGENIO</b>	<b>P</b>
<b>PARROTTA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il **SINDACO** Avv. **MANUELA LABONIA**, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto in discussione all'ordine del giorno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza nonché di verbalizzante il **SEGRETARIO COMUNALE** Avv. **DOMENICO SANTANGELO**.

## IL SINDACO-PRESIDENTE

Introduce il punto all'ordine giorno illustrando all'assemblea il contenuto della proposta di deliberazione.

A conclusione del suo intervento il Sindaco-Presidente apre la discussione sul punto all'o.d.g.

Non intervenendo nessun consigliere comunale invita i presenti a votare

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata legge n. 147/2013, prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità sopra indicata rientrano, tra le altre:
  - la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza”*, lettera c);
  - la *“tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli associati”* lettera d);
  - la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga”* lettera f);
  - l'*“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* lettera h) e infine la *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* lettera i).

### RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).
- n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021
- n. 138/2021/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA avvia un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

#### **VISTI:**

- la Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*;
- la Determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, e sono stati forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) con cui si dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ..."*;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale *"... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;
- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 26.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento TARI adeguandolo alla recente normativa ed in particolare alla citata Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF;
- la deliberazione del C.C. n. 27 del 16.12.2022, esecutiva, con la quale il Comune di Pietrapaola ha aderito all'Ente di Governo d'Ambito "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria" istituito con la Legge Regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10 e s.m.i. per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ..."*;

**DATO ATTO CHE** nel territorio in cui opera il Comune di Pietrapaola l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per i rifiuti è ancora in fase di strutturazione e pertanto non è operante l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), previsto ai sensi dell'art. 3-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

**RILEVATO CHE** in data 24.05.2022 il Sindaco ha verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

**PRESO ATTO CHE**, ai fini della determinazione delle tariffe, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 di cui sopra ammonta ad € 326.613,00 per l'anno 2023;

**VISTI**, quindi, la deliberazione del C.C. n. 5 del 28.05.2023 con la quale si è proceduto a validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 e successiva deliberazione del C.C. n. 6 del 28.05.2022 con la quale si è proceduto ad approvare le tariffe per l'anno 2022;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

**CONSIDERATA** la diversa rilevanza sulla TARI dell'approvazione del PEF dell'annualità 2023 rispetto a quella delle annualità 2024 e 2025, in quanto secondo l'MTR-2 ARERA:

- il PEF 2023 avrà efficacia diretta sulla TARI 2023, salvo la complessa attivazione della procedura partecipata con l'eventuale gestore di cui all'art. 8.5 della Delibera ARERA N. 363/2021, finalizzata a presentare ad ARERA una “...*motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2...*”, ove si verificassero circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano;
- i PEF del secondo biennio (2024-2025) saranno invece sottoposti in via ordinaria ad aggiornamento in tempo utile per l'approvazione della TARI 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 8.2 della delibera ARERA n. 363/2021;

**CONSIDERATO** che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R così quantificate: € 636,00 contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali;

#### **RICHIAMATE**

- le “*Linee guida interpretative*” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... *Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...*”
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022;

**DATO ATTO** quindi che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2023 relativamente al Comune di Pietrapaola è complessivamente pari ad € 327.248,00;

**VISTO** l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della*

*direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";*

**RICORDANDO** che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito dall'Operatore Economico Ecoross S.R.L.;

**VISTO** il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 156 in data 19.12.2016;

**CONSIDERATO**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

**DATO QUINDI ATTO** che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2023, complessivamente pari ad € 326.613,00, così ripartiti:

•	COSTI FISSI	€	118.869,00
•	COSTI VARIABILI	€	207.744,00

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	43.317,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	46.355,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	43.617,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	100.886,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	1.152,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione		19.606,00 €

	(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		
	<b>CGG</b> Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	<b>7.415,00 €</b>	
	<b>CCD</b> Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	<b>0,00 €</b>	
	<b>COal</b> Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	<b>2.193,00 €</b>	
<b>CK</b> Costi d'uso del capitale	<b>Amm</b> Ammortamenti	<b>6.183,00 €</b>	
	<b>Acc</b> Accantonamento	<b>35.098,00 €</b>	
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	<b>0,00 €</b>	
	- di cui per crediti	<b>35.098,00 €</b>	
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	<b>0,00 €</b>	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	<b>0,00 €</b>	
	<b>R</b> Remunerazione del capitale	<b>3.946,00 €</b>	
<b>Rlic</b> Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	<b>0,00 €</b>		
<b>CK</b> proprietari	<b>0,00 €</b>		
<b>COI</b> Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	<b>COexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2	<b>0,00 €</b>	
	<b>CQexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2	<b>0,00 €</b>	
	<b>COI tv</b> Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2	<b>0,00 €</b>	
	<b>COexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2	<b>0,00 €</b>	
	<b>CQexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2	<b>0,00 €</b>	
	<b>COI tf</b> Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2	<b>0,00 €</b>	
<b>AR</b> Proventi e ricavi	<b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	<b>0,00 €</b>	
	<b>AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	<b>3.163,64 €</b>	
	fattore sharing <b>b</b>	<b>0,60</b> coefficiente gradualità <b>γ</b>	<b>0,70</b>
		fattore sharing <b>ù</b>	<b>0,10</b>
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>b(1+ù)AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>		<b>2.088,00 €</b>
<b>RC</b> Conguagli variabili	<b>Rctv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	<b>1.948,00 €</b>	

	di cui: Residuo <b>RCND</b>		<b>0,00 €</b>	
	Residuo <b>RCU</b>		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>COSe<sub>exp</sub></b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>COV<sub>exp</sub></b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>COQ<sub>exp</sub></b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>CO<sub>exp</sub></b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC<sub>tf</sub></b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi			<b>-1.410,00 €</b>
<b>RC Conguagli fissi</b>	di cui: Residuo <b>RCU</b>		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>COV<sub>exp</sub></b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>COQ<sub>exp</sub></b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>CO<sub>exp</sub></b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		<b>0,00 €</b>	
<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	Oneri variabili			<b>15.874,00 €</b>
	Oneri fissi			<b>3.157,00 €</b>
<b>Voci libere per costi variabili:</b>	Voce libera 4 €	<b>0,00 €</b>	Voce libera 5 €	<b>0,00 €</b>
	Voce libera 6 €	<b>0,00 €</b>		
<b>Voci libere per costi fisse:</b>	Voce libera 1 €	<b>0,00 €</b>	Voce libera 2 €	<b>0,00 €</b>
	Voce libera 3 €	<b>0,00 €</b>		
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			<b>1,50%</b>
	<b>TVa-1</b> Costi totali anno precedente			<b>320.054,00 €</b>
<b>Costi variabili effettivi</b>				<b>207.744,00 €</b>
<b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Dv</b> detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				<b>0,00 €</b>

<b>ÓTV - Totale costi variabili</b>		<b>207.744,00 €</b>
<b>Costi fissi effettivi</b>		<b>119.505,00 €</b>
<b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Df</b> detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		<b>636,00 €</b>
<b>ÓTF- Totale costi fissi</b>		<b>118.869,00 €</b>
<b>Costi totali</b>	$\text{ÓT} = \text{ÓTF} + \text{ÓTV}$	<b>326.613,00 €</b>

**RILEVATO CHE:**

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche risulta così definita:

<b>Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche</b>						
<b>Quantità rifiuti prodotti:</b>	<b>Kg rifiuti utenze domestiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Kg rifiuti utenze non domestiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Kg totali</b>	<b>0,00</b>
<b>% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche</b>						
Costi totali per utenze domestiche	ÓTd = Ctuf + Ctuv € 284.153,31	<b>% costi fissi utenze domestiche</b>	<b>87,00%</b>	<b>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche</b>	Ctuf = ÓTF x 87,00%	<b>€ 103.416,03</b>
		<b>% costi variabili utenze domestiche</b>	<b>87,00%</b>	<b>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche</b>	Ctuv = ÓTV x 87,00%	<b>€ 180.737,28</b>
Costi totali per utenze NON domestiche	ÓTn = Ctnf + Ctnv € 42.459,69	<b>% costi fissi utenze non domestiche</b>	<b>13,00%</b>	<b>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche</b>	Ctnf = ÓTF x 13,00%	<b>€ 15.452,97</b>
		<b>% costi variabili utenze non domestiche</b>	<b>13,00%</b>	<b>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche</b>	Ctnv = ÓTV x 13,00%	<b>€ 27.006,72</b>

**TENUTO CONTO**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**DATO ATTO** del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 26.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 21 (RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE) del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 26.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che prevede espressamente:
  - “1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
    - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno all'estero: riduzione del 30%;
    - b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato



*d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.*

3. *Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.”;*

- l'art. 23 (RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE) del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 26.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che prevede espressamente:

*“1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:*

- *l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;*
- *le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.”;*

- l'art. 24 (ALTRE AGEVOLAZIONI) del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 26.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che prevede espressamente:

*“1. Ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, il Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe TARI, può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal precedente art. 21, comma 1 da applicare per l'anno di imposta interessato.*

*2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.*

*3. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:*

- *inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;*
- *mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.”;*

- l'art. 26 (FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI) del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 26.05.2023, che prevede espressamente:

*“1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 24 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.”*

**RITENUTO** di prevedere per l'anno 2023 a norma del citato art. 24 del regolamento TARI, oltre alle riduzioni/esenzioni già previste dagli art. 21 e 23 citati, una riduzione del 100% delle tariffe (parte fissa e variabile), delle utenze domestiche relative a unità immobiliari ubicate nel centro storico del Comune di Pietrapaola destinate ad abitazione privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.);

**CONSIDERATO CHE** alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue;

**DATO ATTO CHE** alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 4504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cosenza;

**ATTESO CHE**, in relazione a quanto precede e sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile sono state così determinate:

**PARTE FISSA**

<b><u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u></b>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		€ 1,18
b) due persone		€ 1,39
c) tre persone		€ 1,58
d) quattro persone		€ 1,71
e) cinque persone		€ 1,75
f) sei o più persone		€ 1,75
g) superfici domestiche		€ 1,18
<b><u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u></b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,42
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,60
3	Stabilimenti balneari	€ 0,61
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,42
5	Alberghi con ristorante	€ 1,26
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,81
7	Case di cura e riposo	€ 0,98
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,86
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,95
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,24
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,86
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,18
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,33
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,77
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,28
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,04
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,28
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,74
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,63
21	Discoteche, night club	€ 1,13

**PARTE VARIABILE**

<b><u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u></b>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 74,37
b) due persone		€ 133,87
c) tre persone		€ 148,75
d) quattro persone		€ 163,62
e) cinque persone		€ 182,36
f) sei o più persone		€ 189,37
<b><u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u></b>		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,47
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,68
3	Stabilimenti balneari	€ 0,69
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,47
5	Alberghi con ristorante	€ 1,42
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,91
7	Case di cura e riposo	€ 1,10
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,96
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,57
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,06
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,39
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,97
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,33
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,78
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,87
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,60
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,08
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,08
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,08
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,08
21	Discoteche, night club	€ 1,27

**DATO ATTO CHE:**

- i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe (KA, KB, KC E KD) rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
- ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno*

*di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;
- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

#### **VISTI ALTRESÌ:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022, recante “Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, con il quale viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli Enti Locali, sino al 31.03.2023;
- l'art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025, il quale prevede che in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023, recante “Differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, con il quale viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli Enti Locali, sino al 31.05.2023;

**RICHIAMATO INOLTRE**, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

#### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante: “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni, recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;
- il D. Lgs. n. 446/1997;
- il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 dell’11.09.2020, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 dell’11.09.2020, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.12.2015;
- il vigente Statuto Comunale;

**DATO ATTO CHE** sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri e le attestazioni previsti dall’articolo 49, comma 1 e dall’articolo 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, i cui esiti vengono inseriti nella presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente risultato della votazione:

presenti n. 11, votanti n. 11, voti favorevoli n. 11 (votazione unanime), astenuti n. =====, voti contrari n. =====

### DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa, tutte qui integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990:

**1) DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, così come validato ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, con la deliberazione del C.C. n. 5 del 28.05.2022;

**2) DI QUANTIFICARE** in € 326.613,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2023. così ripartiti:

- COSTI FISSI € 118.869,00
- COSTI VARIABILI € 207.744,00

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	43.317,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	46.355,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	43.617,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	100.886,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	1.152,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		19.606,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione		7.415,00 €

	(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)			
	<b>CCD</b> Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	0,00 €		
	<b>COal</b> Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	2.193,00 €		
<b>CK</b> Costi d'uso del capitale	<b>Amm</b> Ammortamenti	6.183,00 €		
	<b>Acc</b> Accantonamento	35.098,00 €		
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00 €		
	- di cui per crediti	35.098,00 €		
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00 €		
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00 €		
	<b>R</b> Remunerazione del capitale	3.946,00 €		
	<b>Rlic</b> Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	0,00 €		
	<b>CK</b> proprietari	0,00 €		
<b>COI</b> Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	<b>COexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2	0,00 €		
	<b>CQexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2	0,00 €		
	<b>COI tv</b> Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2	0,00 €		
	<b>COexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2	0,00 €		
	<b>CQexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2	0,00 €		
	<b>COI tf</b> Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2	0,00 €		
<b>AR</b> Proventi e ricavi	<b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	0,00 €		
	<b>AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	3.163,64 €		
	fattore sharing <b>b</b>	0,60	coefficiente gradualità <b>γ</b>	0,70
			fattore sharing <b>ù</b>	0,10
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>			0,00 €
	<b>b(1+ù)AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>			2.088,00 €
<b>RC</b> Conguagli variabili	<b>RCtv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		1.948,00 €	
	di cui: Residuo <b>RCND</b>		0,00 €	

RC Conguagli fissi	Residuo <b>RCU</b>		0,00 €	
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)		0,00 €	
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COSexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COVexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COQexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		0,00 €	
	<b>RCtf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		-1.410,00 €	
	di cui: Residuo <b>RCU</b>		0,00 €	
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)		0,00 €	
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COVexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COQexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COexp</b>		0,00 €	
recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €		
<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	Oneri variabili		15.874,00 €	
	Oneri fissi		3.157,00 €	
<b>Voci libere per costi variabili:</b>	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
<b>Voci libere per costi fisse:</b>	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			1,50%
	<b>TVa-1</b> Costi totali anno precedente			320.054,00 €
<b>Costi variabili effettivi</b>				207.744,00 €
<b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b>				0,00 €
<b>Dv</b> detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				0,00 €

<b>ÓTV - Totale costi variabili</b>		<b>207.744,00 €</b>
<b>Costi fissi effettivi</b>		<b>119.505,00 €</b>
<b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Df</b> detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		<b>636,00 €</b>
<b>ÓTF- Totale costi fissi</b>		<b>118.869,00 €</b>
<b>Costi totali</b>	$ÓT = ÓTF + ÓTV$	<b>326.613,00 €</b>

3) **DI APPROVARE**, per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 2. del deliberato per come di seguito riportato:

**PARTE FISSA**

**TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI**



Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		€ 1,18
b) due persone		€ 1,39
c) tre persone		€ 1,58
d) quattro persone		€ 1,71
e) cinque persone		€ 1,75
f) sei o più persone		€ 1,75
g) superfici domestiche		€ 1,18

**TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI**

Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,42
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,60
3	Stabilimenti balneari	€ 0,61
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,42
5	Alberghi con ristorante	€ 1,26
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,81
7	Case di cura e riposo	€ 0,98
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,86
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,95
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,24
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,86
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,18
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,33
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,77
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,28
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,04
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,28
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,74
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,63
21	Discoteche, night club	€ 1,13

**PARTE VARIABILE**

**TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI**

Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 74,37
b) due persone		€ 133,87
c) tre persone		€ 148,75
d) quattro persone		€ 163,62
e) cinque persone		€ 182,36
f) sei o più persone		€ 189,37
<b><u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u></b>		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,47
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,68
3	Stabilimenti balneari	€ 0,69
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,47
5	Alberghi con ristorante	€ 1,42
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,91
7	Case di cura e riposo	€ 1,10
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,96
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,57
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,06
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,39
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,97
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,33
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,78
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,87
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,60
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,08
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,08
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,08
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,08
21	Discoteche, night club	€ 1,27

#### 4) DI DARE ATTO CHE:

- in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare in data odierna, verranno applicate per l'anno 2021 a norma dell'art. 24 del regolamento TARI, oltre alle riduzioni/esenzioni già previste dagli art. 21 e 23, le seguenti ulteriori riduzioni:
  - riduzione del 100% delle tariffe (parte fissa e variabile), delle utenze domestiche relative a unità immobiliari ubicate nel centro storico del Comune di Pietrapaola destinate ad abitazione privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.);
- per usufruire della citata riduzione, i contribuenti sono tenuti a dichiarare la fattispecie che ricorre nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate;

- l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ha efficacia nell'esercizio finanziario 2024;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** alla TARI si applica l'imposta provinciale T.E.F.A., per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, fissata dalla Provincia di Cosenza nella misura del 5%;
- 6) **DI FISSARE** la scadenza delle rate per il pagamento della TARI 2023 come segue: 1.a rata 31/08/2023, 2.a rata 30/09/2023, 3.a rata 31/10/2023, 4.a rata 31/12/2023;
- 7) **DI DARE ATTO CHE** alla TARI si applica l'imposta provinciale T.E.F.A., per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, fissata dalla Provincia di Cosenza nella misura del 5%;
- 8) **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- 9) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane";
- 10) **DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE:**
- la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio Online ai fini della generale conoscenza;
  - successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
  - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica o comunicazione individuale, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune.

Infine, stante l'urgenza di provvedere e di porre in essere quanto necessario per dare attuazione alle procedure amministrative previste e conseguenti a quanto sopra deliberato, con separata votazione espressa nelle forme di legge e con il seguente risultato:

presenti n. 11, votanti n. 11, voti favorevoli n. 11 (votazione unanime), astenuti n. =====, voti contrari n. =====

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

---

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 E ART. 147-BIS**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e parere **Favorevole** in ordine all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità amministrativa.

Pietrapaola, 19-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
F.to CESARIO Aurelio Antonio

---

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E APPOSIZIONE VISTO COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE ART. 49 E ART. 147-BIS**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in ordine alla sua regolarità contabile e si appone contestualmente il visto attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità contabile.

Pietrapaola, 19-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to SCORZAFAVE MARIA VALENTINA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Avv. DOMENICO SANTANGELO**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**IL SINDACO**

**F.to Avv. MANUELA LABONIA**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---

**PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola, 31-05-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

**F.to Geom. Aurelio Antonio CESARIO**

---

Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data ad altri Enti ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola, 31-05-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

**F.to Geom. Aurelio Antonio CESARIO**

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola, 26-05-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

**F.to SCORZAFAVE MARIA VALENTINA**

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ove rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola, 31-05-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

**F.to Geom. Aurelio Antonio CESARIO**

---

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pietrapaola, 31-05-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

**Geom. Aurelio Antonio CESARIO**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)